



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2008

Disposizioni in materia di firma del non vedente

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 3 febbraio 1975, n. 18, si è voluta dare una prima regolamentazione alla validità della firma dei non vedenti. Ad oltre trent'anni di distanza, si sono evidenziati i molti limiti di tale legge.

Tuttavia, oggi, alla luce dell'esperienza e dell'evoluzione sociale, civile e tecnologica, si impone la necessità di rivedere la normativa vigente.

Si rende opportuno sostituire integralmente la normativa predetta con una nuova legge più organica e di facile interpretazione ed applicazione.

Con l'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge viene confermato il contenuto dell'articolo 1 della normativa del 1975, che sostanzialmente riconosce la piena capacità di agire ai cittadini affetti da cecità congenita o acquisita.

Viene, però, cancellata l'espressione «a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile» e aggiunte le parole «per altra causa», perché si ritiene che non ci sia necessità di una specifica disposizione di legge per inabilitare o interdire una persona incapace che sia o non sia affetta da cecità. Sarà il giudice a stabilire, esaminata la persona affetta da cecità ritenuta incapace, se debba o meno essere inabilitata o interdetta come qualunque altra persona.

L'articolo 2 prevede specificatamente la validità della firma della persona cieca sugli atti privati e su quelli pubblici.

La legge vigente non specifica, infatti, che la firma del non vedente sia valida anche, per esempio, su atto di notaio tanto che il non vedente medesimo si vede costretto spesso a farsi assistere da due testimoni, ed appare del tutto ingiustificato tenuto conto

che si tratta di atto pubblico redatto da notaio o da altro pubblico ufficiale, in cui vi è l'assoluta garanzia offerta dal soggetto erogante. Per maggiore tutela del non vedente viene specificato nella norma che il notaio o altro pubblico ufficiale non può richiedere né tantomeno pretendere la presenza di testimoni.

All'articolo 3 è confermata la norma che prevede la possibilità per il non vedente di farsi assistere alla firma o alla redazione dell'atto da parte di una persona di sua fiducia.

Essendoci un rapporto fiduciario tra il non vedente e l'assistente, che non coinvolge in alcun modo l'altro contraente, non si vede l'utilità di confermare la norma che prevede anche la firma dell'assistente in quanto il non vedente, a norma degli articoli precedenti, è pienamente capace e la sua firma è pienamente valida.

All'articolo 5 è previsto che per il non vedente che non sa apporre la propria firma si applicano le disposizioni stabilite per gli analfabeti vedenti, non essendoci nessun motivo per discriminare i minorati visivi, i quali hanno comunque diritto di farsi assistere a norma dell'articolo 2 del presente disegno di legge.

Conseguentemente, viene abrogato l'ultimo comma dell'articolo 415 del codice civile.

Appare inutile il richiamo dell'articolo 604, ultimo comma, del codice civile relativo al testamento segreto, in quanto se il cieco non sa leggere e scrivere è evidentemente equiparato ad un vedente analfabeta.

Va tenuto conto a tal riguardo che oggi i non vedenti scrivono autonomamente con il *computer* potendo controllare quanto scritto, sia con la sintesi vocale che con le barre

braille applicate al *computer* medesimo, sia leggendo i testi con i vari tipi di *scanner* con sintesi vocali e barra *braille*.

La nuova normativa si giustifica per riconoscere ai cittadini non vedenti la pienezza dei loro diritti civili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è, a tutti gli effetti giuridici, pienamente capace di agire, purché non sia inabilitata o interdetta per altra causa.

Art. 2.

1. La firma apposta su qualsiasi atto pubblico o privato dalla persona affetta da cecità, senza alcuna assistenza o presenza di testimoni che non possono essere richiesti dal notaio o da altro pubblico ufficiale, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.

Art. 3.

1. Per espressa richiesta della persona affetta da cecità è ammessa ad assistere la medesima, nel compimento degli atti di cui all'articolo 3, o a partecipare alla redazione degli atti stessi, nei limiti indicati dall'interessato, altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia senza che la stessa sia citata nell'atto.

Art. 4.

1. Al non vedente che non sa e non può firmare sono applicate le disposizioni previste per ogni altra persona incapace o impossibilitata a firmare.

Art. 5.

1. La legge 3 febbraio 1975, n. 18, è abrogata.
2. All'articolo 415 del codice civile, l'ultimo comma è abrogato.

